

LA RIFORMA E IL RIORDINO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

DECRETO LEGISLATIVO N. 148 DEL 14 SETTEMBRE 2015
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183

LA RIFORMA E IL RIORDINO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

RIFORMA E RIORDINO DELLA NORMATIVA IN UN UNICO TESTO

CIGO/CIGS
FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI

LA RIFORMA E IL RIORDINO
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

CIGO/CIGS
PARTE GENERALE

CIGO E CIGS – LAVORATORI BENEFICIARI

- Lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante
- No dirigenti e lavoratori a domicilio

CIGO E CIGS – APPRENDISTI

- Apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante

Dipendenti di impresa destinataria di CIGO	Trattamenti di CIGO	Contribuzione CIGO
Dipendenti di impresa destinataria di CIGO/CIGS	Trattamenti di CIGO	Contribuzione CIGO
Dipendenti di impresa destinataria di CIGS	Trattamenti di CIGS per crisi aziendale	Contribuzione CIGS

CIGO E CIGS – APPRENDISTI

- Apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante

Al fine di rispettare la finalità del contratto di apprendistato, alla ripresa dell'attività lavorativa il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita

CIGO E CIGS – LAVORATORI BENEFICIARI

- Requisiti:
- Anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, da calcolarsi alla data di presentazione dell'istanza di CIGS da parte dell'impresa al Ministero del lavoro
- Giornate di effettivo lavoro: giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla durata oraria, ferie, festività, infortuni, periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità
- **Successione degli appalti**: ai fini del computo dell'anzianità di effettivo lavoro si tiene conto dell'anzianità lavorativa nell'attività appaltata

CIGO E CIGS MISURA E CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

- 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con massimale + ANF
- Settore edile e lapideo per intemperie stagionali: +20% del massimale
- Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata o di vecchiaia
- la contribuzione figurativa è calcolata sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale

CIGO E CIGS – CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE

- PRIME 52 SETTIMANE (PRIMO ANNO) NEL QUINQUENNIO MOBILE: 9% DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE CHE SAREBBE SPETTATA AL LAVORATORE PER LE ORE DI LAVORO NON PRESTATE
- DA 53 A 104 SETTIMANE (SECONDO ANNO) NEL QUINQUENNIO MOBILE: 12% DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE CHE SAREBBE SPETTATA AL LAVORATORE PER LE ORE DI LAVORO NON PRESTATE
- DA 105 SETTIMANE (DOPO IL SECONDO ANNO) NEL QUINQUENNIO MOBILE: 15% DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE CHE SAREBBE SPETTATA AL LAVORATORE PER LE ORE DI LAVORO NON PRESTATE

IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI ROTAZIONE SI APPLICA LA SANZIONE DELL'AUMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE, DA DETERMINARSI CON DECRETO INTERMINISTERIALE

LA CONTRIBUZIONE ORDINARIA CIGS È RIMASTA INVARIATA

CIGO E CIGS

DURATA MASSIMA COMPLESSIVA

- 24 mesi di CIGO/CIGS nel quinquennio mobile
- I periodi di CIGS per contratto di solidarietà si computano per la metà entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile (no per imprese edili e affini)
- Il computo viene effettuato sulle singole unità produttive di un'impresa
- Imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini + imprese industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei: 30 mesi nel quinquennio mobile

CIGO E CIGS

DURATA MASSIMA COMPLESSIVA

Periodo transitorio

- I trattamenti di CIGS relativi a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (24 settembre) mantengono la durata prevista
- I trattamenti utilizzati dal 24 settembre in poi sono inclusi nel computo dei 24 mesi complessivi

LA RIFORMA E IL RIORDINO
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

CIGS

CIGS – CAMPO DI APPLICAZIONE

Imprese con più di 15 dipendenti – inclusi apprendisti e dirigenti - nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza:

- imprese industriali, comprese quelle edili ed affini
- imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente

CIGS – CAMPO DI APPLICAZIONE

Imprese con più di 15 dipendenti – inclusi apprendisti e dirigenti - nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza:

- imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale
- imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale
- imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile
- imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi
- imprese di vigilanza

CIGS – CAMPO DI APPLICAZIONE

Imprese con più di 50 dipendenti – inclusi apprendisti e dirigenti - nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza:

- imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici

Trasferimento di azienda:

Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del trasferimento

CIGS – CAMPO DI APPLICAZIONE

Categorie destinatarie a prescindere dal numero dei lavoratori dipendenti:

- imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
- partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che siano iscritti nell'apposito registro istituito con dl n. 149/2013, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016

CIGS – NORMATIVA SPECIALE

Editoria e imprese sottoposte all'amministrazione straordinaria con autorizzazione all'esercizio di impresa → resta ferma la normativa speciale

CIGS – CAUSALI DI INTERVENTO

- RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE
- CRISI AZIENDALE
- CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

CIGS – CAUSALI DI INTERVENTO

- RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

DURATA: 24 MESI, ANCHE CONTINUATIVI, IN UN QUINQUENNIO MOBILE

PROGRAMMA: PIANO DI INTERVENTI VOLTO A FRONTEGGIARE LE INEFFICIENZE DELLA STRUTTURA GESTIONALE O PRODUTTIVA CON L'INDICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELL'EVENTUALE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

IL PROGRAMMA DEVE ESSERE FINALIZZATO A UN CONSISTENTE RECUPERO OCCUPAZIONALE DEL PERSONALE INTERESSATO ALLE SOSPENSIONI O ALLE RIDUZIONI DELL'ORARIO DI LAVORO

CIGS – CAUSALI DI INTERVENTO

- **CRISI AZIENDALE**

DURATA: 12 MESI, ANCHE CONTINUATIVI

TRA UNA CRISI E L'ALTRA DEVE DECORRERE UN PERIODO PARI A DUE TERZI DEL PRIMO PERIODO AUTORIZZATO

PROGRAMMA: PIANO DI RISANAMENTO VOLTO A FRONTEGGIARE GLI SQUILIBRI DI NATURA PRODUTTIVA, FINANZIARIA, GESTIONALE O DERIVANTI DA CONDIZIONAMENTI ESTERNI.

IL PIANO DEVE INDICARE GLI INTERVENTI CORRETTIVI DA AFFRONTARE E GLI OBIETTIVI CONCRETAMENTE RAGGIUNGIBILI FINALIZZATI ALLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE E ALLA **SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE**

FINO AL 31 DICEMBRE 2015 SONO AMMESSI INTERVENTI DI CIGS PER CRISI AZIENDALE PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ E A SEGUITO DI AMMISSIONE A PROCEDURA CONCORSALE

CIGS – CAUSALI DI INTERVENTO

- **RIORGANIZZAZIONE E CRISI AZIENDALE:**

POSSONO ESSERE AUTORIZZATE SOSPENSIONI DEL LAVORO SOLTANTO NEL LIMITE DELL'80 PER CENTO DELLE ORE LAVORABILI NELL'UNITÀ PRODUTTIVA NELL'ARCO DI TEMPO DI CUI AL PROGRAMMA AUTORIZZATO (NON SI APPLICA NEI PRIMI 24 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO)

TFR: E' SEMPRE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

CIGS – CAUSALI DI INTERVENTO

- CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

DURATA: 24 MESI, ANCHE CONTINUATIVI, IN UN QUINQUENNIO MOBILE. AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE MAX DI UTILIZZO DELLA CIG, LA SOLIDARIETÀ SI COMPUTA PER LA METÀ, ENTRO IL LIMITE DI 24 MESI NEL QUINQUENNIO MOBILE

RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO FINALIZZATA A EVITARE, IN TUTTO O IN PARTE, LA RIDUZIONE O LA DICHIARAZIONE DI ESUBERO DEL PERSONALE ANCHE ATTRAVERSO UN SUO PIÙ RAZIONALE IMPIEGO

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE STIPULATO DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE O DALLE LORO RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI OVVERO DALLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

CIGS – CAUSALI DI INTERVENTO

- CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

DURATA: 24 MESI, ANCHE CONTINUATIVI, IN UN QUINQUENNIO MOBILE. AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE MAX DI UTILIZZO DELLA CIG, LA SOLIDARIETA' SI COMPUTA PER LA METÀ, ENTRO I 24 MESI NEL QUINQUENNIO MOBILE – OLTRE I 24 MESI SI COMPUTA PER INTERO

ESEMPI:

24 MESI DI CIGS PER SOLIDARIETA' AD INIZIO QUINQUENNIO: SE NE CONTANO 12; RESTANO 12 MESI DI CIGS PER UN TOTALE DI 36 MESI

24 MESI DI CIGO/CIGS PER ALTRE CAUSALI AD INIZIO QUINQUENNIO: SE NE CONTANO 24; STOP CIGO/CIGS

18 MESI DI CIGO/CIGS PER ALTRE CAUSALI AD INIZIO QUINQUENNIO: SI POSSONO AGGIUNGERE 6 MESI DI CIGO/CIGS PER ALTRA CAUSALE O 12 MESI DI SOLIDARIETA' (SE NE CONTANO 6)

12 MESI DI CIGO/CIGS PER ALTRE CAUSALI AD INIZIO QUINQUENNIO: SI POSSONO AGGIUNGERE 12 MESI DI CIGO/CIGS PER ALTRA CAUSALE O 24 MESI DI CIGS PER SOLIDARIETA' (SE NE CONTANO 12)

CIGS – CAUSALI DI INTERVENTO

- **CONTRATTO DI SOLIDARIETA'**

LA RIDUZIONE MEDIA ORARIA NON PUÒ ESSERE SUPERIORE AL 60 PER CENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO, SETTIMANALE O MENSILE DEI LAVORATORI INTERESSATI AL CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

PER CIASCUN LAVORATORE, LA PERCENTUALE MEDIA DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO NON PUÒ ESSERE SUPERIORE AL 70 PER CENTO NELL'ARCO DELL'INTERO PERIODO

CIGS – CAUSALI DI INTERVENTO

- **CONTRATTO DI SOLIDARIETA' - TFR**

TFR: LE QUOTE DI ACCANTONAMENTO DEL TFR RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE PERSA A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO SONO A CARICO DELLA GESTIONE DI AFFERENZA

IL TFR È A CARICO DEL DATORE DI LAVORO NEI SEGUENTI CASI DI LICENZIAMENTO:

- ✓ LAVORATORI LICENZIATI PER MOTIVO OGGETTIVO O NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO ENTRO 90 GIORNI DAL TERMINE DEL PERIODO DI FRUIZIONE DEL TRATTAMENTO DI CIGS PER CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
- ✓ LAVORATORI LICENZIATI PER MOTIVO OGGETTIVO O NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO ENTRO 90 GIORNI DAL TERMINE DEL PERIODO DI FRUIZIONE DI UN ULTERIORE TRATTAMENTO DI CIGS CONCESSO ENTRO 120 GIORNI DAL TERMINE DEL TRATTAMENTO PRECEDENTE DI CIGS PER SOLIDARIETÀ

CIGS – CAUSALI DI INTERVENTO (ART. 21, COMMA 4)

CESSAZIONE DI ATTIVITÀ ALL'ESITO DI UN PROGRAMMA DI CRISI AZIENDALE

- ACCORDO STIPULATO IN SEDE GOVERNATIVA AL MINISTERO DEL LAVORO, ANCHE IN PRESENZA DEL MISE, DA TRASMETTERE AL MEF PER IL MONITORAGGIO DELLA SPESA
- DURATA: 12 MESI NEL 2016; 9 MESI NEL 2017; 6 MESI NEL 2018
- LIMITE DI SPESA: 50 MLN ANNUI
- CONDIZIONI: SUSSISTONO CONCRETE PROSPETTIVE DI RAPIDA CESSIONE DELL'AZIENDA E DI UN CONSEGUENTE RIASSORBIMENTO OCCUPAZIONALE
- DECRETO INTERMINISTERIALE LAVORO-MEF PER DEFINIRE I CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'INTERVENTO

CIGS - DURATA – PERIODO TRANSITORIO

(ART. 42, COMMI 3 E 4)

ACCORDI SOTTOSCRITTI IN SEDE GOVERNATIVA ENTRO IL 31 LUGLIO 2015

- POTRANNO ESSERE UTILIZZATI TUTTI I PERIODI DI CIGS GIÀ PREVENTIVATI (ANCHE OLTRE I LIMITI DEL DECRETO LEGISLATIVO) IN LINEA CON LA DURATA DEL PIANO INDUSTRIALE
- CONDIZIONI:
 - a) CASI DI RILEVANTE INTERESSE STRATEGICO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
 - b) NOTEVOLI RICADUTE OCCUPAZIONALI, TALI DA CONDIZIONARE LE POSSIBILITÀ DI SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE
 - c) DOMANDA DI UNA DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO, DA INOLTARE ENTRO 30 GIORNI DALL'ADOZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE
 - d) LIMITE DI SPESA DI 90 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2017 E DI 100 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2018
 - e) CERTIFICAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DA ISTITUIRSI PRESSO LA PCM

CIGS – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- LA DOMANDA DI CONCESSIONE DI TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE È PRESENTATA ENTRO SETTE GIORNI DALLA DATA DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE O DALLA DATA DI STIPULA DELL'ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE RELATIVO AL RICORSO ALL'INTERVENTO E DEVE ESSERE CORREDATA DELL'ELENCO NOMINATIVO DEI LAVORATORI INTERESSATI DALLE SOSPENSIONI O RIDUZIONI DI ORARIO
- LA SOSPENSIONE O LA RIDUZIONE DELL'ORARIO, COSÌ COME CONCORDATA TRA LE PARTI, DECORRE NON PRIMA DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (SI APPLICA AI TRATTAMENTI RICHIESTI A DECORRERE DAL 1° NOVEMBRE 2015)

CIGS – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- IN CASO DI PRESENTAZIONE TARDIVA DELLA DOMANDA, IL TRATTAMENTO DECORRE DAL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- QUALORA DALLA OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DERIVI A DANNO DEI LAVORATORI LA PERDITA PARZIALE O TOTALE DEL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE, L'IMPRESA È TENUTA A CORRISPONDERE AI LAVORATORI STESSI UNA SOMMA DI IMPORTO EQUIVALENTE ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE NON PERCEPITA

CIGS – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- LE INFORMAZIONI SONO INVIATE DALL'INPS ALLE REGIONI E P.A. AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE
- PER LE CAUSALI DI RIORGANIZZAZIONE E CRISI AZIENDALE L'IMPRESA COMUNICA ANCHE IL NUMERO DEI LAVORATORI MEDIAMENTE OCCUPATI PRESSO L'UNITÀ PRODUTTIVA OGGETTO DELL'INTERVENTO NEL SEMESTRE PRECEDENTE, DISTINTI PER ORARIO CONTRATTUALE – SERVE PER LA VERIFICA DEL LIMITE DELL'80% DELLE ORE LAVORABILI

CIGS – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- DOMANDA IN UNICA SOLUZIONE DA PRESENTARSI CONTESTUALMENTE AL MINISTERO DEL LAVORO E ALLE DIREZIONI TERRITORIALI DEL LAVORO COMPETENTI PER TERRITORIO
- DECRETO MINISTERIALE DI CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO PER L'INTERO PERIODO RICHIESTO ENTRO 90 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DELL'IMPRESA

CIGS – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- VERIFICHE DELLE DTL FINALIZZATE ALL'ACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI AZIENDALI DA EFFETTUARSI NEI TRE MESI ANTECEDENTI LA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO DI CIGS
- RELAZIONE ISPETTIVA DA TRASMETTERE AL MINISTERO ENTRO 30 GIORNI DALLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO DI CIGS AUTORIZZATO
- NEL CASO IN CUI DALLA RELAZIONE ISPETTIVA EMERGA IL MANCATO SVOLGIMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, DEL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'IMPRESA, IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO VOLTO AL RIESAME DEL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE DELLA CIGS SI CONCLUDE NEI SUCCESSIVI 90 GIORNI CON DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

EROGAZIONE E RIMBORSO CIGS

- ANTICIPO DEL TRATTAMENTO DA PARTE DELL'IMPRESA ALLA FINE DI OGNI PERIODO DI PAGA
- CONGUAGLIO O RIMBORSO INPS DELL'IMPORTO ANTICIPATO ENTRO 6 MESI DALLA FINE DEL PERIODO DI PAGA IN CORSO ALLA SCADENZA DELL'INTERVENTO DI CIG, A PENA DI DECADENZA
- PAGAMENTO DIRETTO CIGS: AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO IN PRESENZA DI DOCUMENTATE DIFFICOLTÀ FINANZIARIE DELL'IMPRESA, FATTA SALVA LA SUCCESSIVA REVOCA NEL CASO DI VERIFICA DELL'ASSENZA DELLE DIFFICOLTÀ DI ORDINE FINANZIARIO

CIGS – Pagamento diretto

- **Autorizzazione:** Ministero del Lavoro, su espressa richiesta aziendale, contestualmente alla concessione del medesimo trattamento
- **Domanda:** la richiesta di pagamento diretto deve essere indicata nella domanda di concessione del trattamento da inviare anche al **Servizio Ispezione del lavoro** delle Direzioni Territoriali del lavoro competenti per territorio
- **Condizioni:** il SIL accerta la sussistenza delle comprovate difficoltà di ordine finanziario lamentate dall'impresa richiedente
- **Verifica del SIL:** analisi dell'indice di liquidità dell'impresa riferito all'anno in corso alla data dell'istanza, come rilevabile dalla lettura dei bilanci, pur provvisori, dell'ultimo anno. L'indice di liquidità deve risultare manifestamente negativo – con valore inferiore ad 1 così come risultante dal rapporto tra liquidità immediate e passività correnti

CIGS – Pagamento diretto

- **Competenza:** Direzione Territoriale – Servizio Ispezione competente per territorio
- Qualora l'intervento di integrazione salariale coinvolga più unità produttive ubicate in Province diverse ovvero in più Regioni, la verifica è effettuata presso la **sede legale** dell'impresa, a cura della DTL Servizio Ispezione competente per territorio.
- **Termini per il SIL:** la relazione ispettiva deve essere trasmessa al Ministero entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale
- **Revoca dell'autorizzazione:** nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga l'assenza di difficoltà di ordine finanziario si procede alla revoca del beneficio concesso dalla data della relazione

LA RIFORMA E IL RIORDINO
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

FONDI DI SOLIDARIETA'

LA RIFORMA E IL RIORDINO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI

```
graph TD; A[FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI] --> B[ASSEGNO ORDINARIO PER RIDUZIONI O SOSPENSIONI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA]; A --> C[ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ PER RIDUZIONI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA];
```

ASSEGNO ORDINARIO
PER RIDUZIONI
O SOSPENSIONI DELL'ATTIVITÀ
LAVORATIVA

ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ
PER RIDUZIONI
DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

I FONDI DI SOLIDARIETÀ

Beneficiari:

- ✓ lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che non sono destinatari della normativa in materia di CIGO e/o CIGS

I FONDI DI SOLIDARIETÀ

Prestazioni:

- ✓ Sostegno al reddito per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa (prestazione obbligatoria)
- ✓ Integrazione delle indennità previste in caso licenziamento (prestazione facoltativa)
- ✓ Assegno straordinario per l'esodo dei lavoratori più anziani (prestazione facoltativa)

I FONDI DI SOLIDARIETÀ – Finanziamento

Norme generali (articolo 33)

- Contribuzione **ordinaria** – calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale - suddivisa tra datore di lavoro e lavoratore nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3;
- Contribuzione **addizionale** – calcolata sulla retribuzione persa - connessa all'effettivo utilizzo delle prestazioni non inferiore all'1,5 %;
- Copertura integrale dell'assegno straordinario, compresa la contribuzione correlata, a carico del datore di lavoro

I FONDI DI SOLIDARIETÀ - TIPOLOGIE

- 1) Fondi di solidarietà bilaterali settoriali/intersettoriali
- 2) Fondi di solidarietà bilaterali alternativi:
artigianato e somministrazione
- 3) Fondo di integrazione salariale
- 4) Fondo territoriale P.A. Trento e Bolzano

I FONDI DI SOLIDARIETÀ

1) COSTITUZIONE

- ✓ accordi e contratti collettivi anche intersettoriali - stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali **per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale**

I FONDI DI SOLIDARIETÀ

1) FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI (SETTORIALI O INTERSETTORIALI)

- Sono istituiti presso l'Inps con decreto interministeriale lavoro-economia
- Non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'Inps

I FONDI DI SOLIDARIETÀ

1) FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI (SETTORIALI O INTERSETTORIALI) - PRESTAZIONI

- Assegno ordinario (prestazione obbligatoria)
- Prestazioni facoltative:
 - ✓ Prestazioni integrative dei trattamenti previsti dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro e/o dei trattamenti di integrazione salariale con eventuale contribuzione correlata (secondo le previsioni degli accordi istitutivi – cfr. art. 34)
 - ✓ Assegno straordinario
 - ✓ Finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale

I FONDI DI SOLIDARIETÀ

2) FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI ALTERNATIVI (ARTIGIANATO E SOMMINISTRAZIONE)

- ✓ Sono gestiti dalle parti
- ✓ Devono garantire le prestazioni obbligatorie (assegno ordinario o assegno di solidarietà)
- ✓ Il Ministero ha funzione di controllo e vigilanza sulla corretta gestione del Fondo
- ✓ in mancanza di adeguamento i datori di lavoro con più di 5 dipendenti confluiscono nel FIS a decorrere dal 1° gennaio 2016

I FONDI DI SOLIDARIETÀ

2) FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI ALTERNATIVI (ARTIGIANATO E SOMMINISTRAZIONE)

FINANZIAMENTO

- ✓ Aliquota non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016 (0,30% per somministrazione solo a carico del datore di lavoro)
- ✓ La contribuzione è ripartita tra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri da concordarsi tra le parti sociali istitutive del fondo

I FONDI DI SOLIDARIETÀ

3) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - FIS

3) Fondo di integrazione salariale – FIS (attuale fondo residuale)

Destinatari:

- ✓ lavoratori con contratto di lavoro subordinato, tranne dirigenti e lavoratori a domicilio
- ✓ dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che non sono destinatari della normativa in materia di CIGO e/o CIGS
- ✓ sono inclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante per i quali, alla ripresa dell'attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita

I FONDI DI SOLIDARIETÀ

3) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - FIS

Prestazioni

- ✓ Assegno di solidarietà (per tutti)
- ✓ Assegno ordinario (solo per lavoratori dipendenti di datori di lavoro con più di 15 dipendenti)

I FONDI DI SOLIDARIETÀ

3) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - FIS

Finanziamento (articolo 29)

- ✓ Aliquota dello 0,65% per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti
- ✓ Aliquota dello 0,45% per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti
- ✓ Contribuzione aggiuntiva del 4% della retribuzione persa connessa all'effettivo utilizzo delle prestazioni

I FONDI DI SOLIDARIETÀ

3) FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - FIS

Gestione

- ✓ Il Comitato amministratore gestisce il fondo (commissario straordinario fino alla costituzione del comitato)
- ✓ I trattamenti di integrazione salariale sono autorizzati dall'**INPS**